

Corte di Cassazione, sezione I civile
sentenza del 29 maggio 2009 n. 12680

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell'Interno in persona del Ministro, Questura di Trento in persona del Questore, Commissariato del Governo di Trento, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege;

- ricorrenti -

contro

- intimato -

avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Trento emessa nel procedimento n. 74/06 del 2.11.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.4.2009 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Generale dr. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto e Diritto

Con ordinanza del 2.11.2006 la Corte di Appello di Trento respingeva il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Trento aveva accolto la richiesta di xxxxx di sospensione e annullamento del provvedimento del Questore di Trento, avente ad oggetto il diniego del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con la moglie – cittadina brasiliana titolare di soggiorno rilasciato per attesa cittadinanza - e l'ordine rilasciare il territorio nazionale.

in particolare il tribunale riteneva di dover accogliere la richiesta, nonostante l'art. 28 D. lgs n. 286 del 1998 non contemplasse il permesso di soggiorno per motivi di attesa cittadinanza tra quelli idonei a far sorgere il diritto all'unità familiare, e ciò in quanto una diversa interpretazione avrebbe comportato una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla tutela dell'unità familiare fra titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza e titolari di permesso di soggiorno per altra causa, così come d'altro canto già affermato da questa Corte con riguardo al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari (c. 01/1714).

Quanto poi alla durata del permesso accordato alla moglie, inferiore ad un anno, il dato sarebbe stato irrilevante poiché il permesso di soggiorno per acquisto di cittadinanza va rilasciato per un periodo pari alla durata del procedimento di concessione o di riconoscimento, procedimento non concluso pur essendo trascorso più di un anno dalla relativa apertura.

Il Ministero dell'Interno proponeva quindi reclamo avverso il detto provvedimento, opponendosi all'estensione analogica dei principi espressi nella citata sentenza n. 1714, e ciò in quanto il permesso di soggiorno rilasciato in favore della moglie del xxxxx avrebbe carattere precario e non permetterebbe lo svolgimento di attività lavorativa.

Xxxxx si costituiva sostenendo l'infondatezza del reclamo, di cui eccepiva anche pregiudizialmente l'improponibilità, e la Corte territoriale, disattese le eccezioni pregiudiziali, confermava la decisione del primo giudice, condividendo le argomentazioni svolte con riguardo alla necessità di dare applicazione al principio espresso da questa Corte nella richiamata sentenza 01/1714, che aveva ritenuto non tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 28 D. lgs 286 del 1998, facendovi rientrare anche l'ipotesi di permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, sicchè un trattamento giuridico differenziato rispetto a due tipologie di permesso da cui discendono facoltà analoghe sarebbe stato costituzionalmente illegittimo.

D'altra parte – osserva la Corte – la previsione del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza sarebbe stata contemplata in data successiva al D.lgs n. 286/98, e cioè nel D.P.R. 1999, n. 394, mentre sarebbe inesatto il rilievo secondo cui al titolare di detto permesso sarebbe preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa.

Avverso detta ordinanza il Ministero dell'Interno, La questura di Trento, e il Commissariato del Governo di Trento proponevano ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo corredato del prescritto quesito di diritto e successivamente illustrato da memoria, cui non resisteva l'intimato, con il quale denunciavano violazione degli artt. 28, 30, 6 del D. lgs. 286/1998, il D.P.R. 394/1999, sulla base del rilievo che nella specie si sarebbe trattato di ipotesi di conversione del permesso di soggiorno familiare straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c) D.lgs n. 286; che l'istanza del xxxxx era stata respinta dalla questura, non essendo contemplata la fattispecie rappresentata fra quelle indicate nell'art. 28 D. l.vo n. 286; che la sentenza di questa Corte n. 1714 del 2001 era stata erroneamente richiamata, avendo ad oggetto differente fattispecie, rispetto alla quale non sarebbe stata correttamente evocata l'analogia; che la Corte aveva errato anche nel ritenere che il titolare del permesso di soggiorno potesse svolgere attività lavorativa.

Le censure sono infondate.

In proposito va infatti rilevato che il rigetto dell'istanza del xxxxx in sede amministrativa era stato determinato dal fatto che il titolo di soggiorno della moglie, rispetto alla quale era stato chiesto il ricongiungimento, non era compreso tra quelli che a norma dell'art. 28 D.lgs. 286/1998 vi danno diritto, assunto poi riproposto in sede giudiziaria e disatteso dal giudice del merito, la cui decisione di secondo grado è stata per l'appunto oggetto del presente ricorso.

Tuttavia ritiene il Collegio che si debba dar seguito all'indicazione estensiva del citato art. 28 (sul punto modificato dall'art. 2 lett. d) D. lgs , 8.1.2007, n. 5) data dalla sentenza C. 01/1714, ulteriormente confortata in sede giurisprudenziale dalla successiva ordinanza C. 08/8582 e, in sede normativa, dall'at. 11 D.P.R. 1999/394 (poi confermato nel testo del D.P.R. 2004/334) – che ha previsto il rilascio del permesso di soggiorno anche per acquisto della cittadinanza -, per la duplice considerazione che la condizione del fruitore del permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza (che si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento) risulta più stabile rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso, in cui è predeterminato il termine di durata, nonché per l'identità di facoltà riconosciute al fruitore di permesso di soggiorno per motivi familiari (quale sarebbe appunto il xxxxx che ha sollecitato il ricongiungimento con la moglie in attesa di cittadinanza) con riferimento a ricongiungimento a coniuge titolare di permesso di

soggiorno in attesa di cittadinanza, rispetto alle altre ipotesi in cui l'art. 28 espressamente riconosce allo straniero il diritto al permesso di soggiorno.

Ed infatti il permesso di soggiorno per motivi familiari, come detto non contemplato dall'art. 28, comma 1, D.lvo 286/1998, può essere utilizzato (come quelli per lavoro subordinato o autonomo) per le altre attività consentite (art. 6, comma 1, D.lgs 286/98) e permette inoltre l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo sicchè, come già espressamente precisato da questa Corte nella sentenza 01/1714, un trattamento giuridico differenziato rispetto a situazioni sostanzialmente identiche si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali (segnatamente artt. 2 e 3).

Da ciò consegue che l'interpretazione estensiva dell'art. 28 va condivisa e che il ricorso deve essere pertanto rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dispone che nel caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri atti identificativi di xxxxx e di xxxxx.

Roma, 20.4.2009

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2009